

N. 564/2012 sezione controversie di lavoro

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
sezione per le controversie di lavoro

ORDINANZA ex art. 1 co. 49 L. 28.6.2012, n. 92

Il tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del magistrato dott. Giorgio Flaim,

letti gli atti ed i documenti prodotti,

sentite le parti all'udienza del 18.10.2012,

espletate le prove testimoniali alle udienze del 6.11. e del 4.12.2012,

lette le note finali autorizzate, che entrambe le parti hanno depositato entro il termine assegnato del 10.1.2013,

OSSERVA

T. A., autista di 3° livello CCNL Industrie edili ed affini, impugna il licenziamento intimatogli, con lettera del 31.7.2012, dalla società datrice C. A. s.r.l. per giusta causa costituita dall' *“assenza ingiustificata nel periodo da lunedì 25.6.2012 a venerdì 29.6.2012 compresi ... in quanto la Sua richiesta del 14.3.2012 di assentarsi per due settimane dal 25.6. al 6.7.2012, Le era stata negata con ns. comunicazione del 23.3.2012, concedendoLe i soli giorni 2 e 3 luglio 2012”* (così nella lettera di contestazione dd. 29.6.2012).

Il ricorrente eccepisce:

1)

l'illegittimità della sanzione espulsiva irrogata per la mancanza della preventiva affissione del codice disciplinare;

2)

l'infondatezza nel merito per insussistenza dell'addebito disciplinare contestato e posto alla base del licenziamento, asserendo *“di aver effettuato l'assenza dal lavoro per il periodo compreso dal 25.6.12 al 6.7.12 per un periodo di ferie come richieste con largo anticipo in data 14.3.12, non essendogli pervenuta alcuna comunicazione riguardante la negazione o la limitazione del periodo di ferie”*;

in proposito allega:

“... ad alcune settimane dalla richiesta avanzata (14.3.12) il T. veniva contattato dalla sig.ra Ferretti Fiorella, segretaria amministrativa della sede di R., la quale gli rappresentava alcune difficoltà legate alla concessione delle ferie per il periodo richiesto;

la F. dichiarava che i problemi derivavano dal fatto che un altro autista (B. V. del cantiere di M.) aveva richiesto le ferie del medesimo periodo e lo invitava a contattarlo;

il sig. T. appurava, tramite telefonata, che il Borgogno non poteva spostare le ferie in quanto aveva già prenotato;

la Ferretti che aveva dal canto suo sentito il Borgogno contattava nuovamente il T. ribadendo la problematica;

a fronte di ciò il T. rilevava che, come anche da circolare interna all'azienda in tale senso, le ferie avrebbero potuto essere concessi in quanto il Borgogno era addetto ad altro cantiere e che quindi la presenza in ferie non avrebbe dovuto ostacolare in alcuna maniera la sua richiesta;

il sig. T. veniva, quindi, dopo qualche giorno ricontattato dall'ufficio amministrativo di Roncegno (nella persona dell'altra impiegata amministrativa tale sig. ra Alessandra che gli comunicava che avrebbero parlato della questione con il sig. F. (capo personale) e che gli avrebbero dato risposta in merito;

successivamente nessuna comunicazione di accoglimento parziale o di mancato accoglimento veniva ricevuta dal lavoratore e pertanto egli partiva tranquillamente;

egli riteneva che non vi fossero problemi stante anche il fatto che negli anni precedenti le comunicazioni di modifica o di respingimento di ferie o permessi erano sempre avvenute tramite lettere inviate all'abitazione del T.; il T. aspettava, infatti, eventuali comunicazioni per un lungo periodo dalla richiesta e solo in prossimità del periodo feriale (18.6.2012) prenotava il proprio soggiorno al mare;

il T. chiedeva anche all'addetta dell'ufficio di S. (sig.ra D. C.) più volte ed anche pochi giorni prima di procedere alla prenotazione se vi fossero state comunicazioni riguardo le sue ferie e gli veniva sempre data risposta negativa...

i giorni immediatamente antecedenti il periodo di assenza, come nella normalità, il T. comunicava, altresì, la sua partenza sia ai colleghi (P., C. e B.) che al suo diretto superiore gerarchico (T.) che alla funzionaria amministrativa del cantiere di S. (Casagrande) e nessuno obiettava alcunché ...”.

- - -

La società datrice così replica:

ad 1)

“Per quanto riguarda il cantiere di S. al quale era addetto il ricorrente il codice disciplinare si trova affisso alla bacheca situata vicino alla cabina di carico, dove gli autisti quotidianamente si recano a prelevare le bollette di carico”;

in ogni caso “l'eventuale mancata affissione non avrebbe comunque inficiato il procedimento disciplinare” alla luce dell'orientamento della Suprema Corte, secondo cui, in tema di sanzioni disciplinari, la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica laddove il licenziamento faccia riferimento a situazioni concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro. .

a 2)

allega che: “... ricevuta la sua richiesta di ferie, l'azienda gli aveva subito comunicato verbalmente che essa non poteva essere accolta in quanto nello stesso periodo erano già state concesse ad un altro autista, V. B., e la politica aziendale, consacrata nella circolare ricordata in ricorso dallo stesso T., prevedeva che, al di fuori dei periodi di chiusura aziendale, non venissero concesse ferie contemporaneamente a due dipendenti;

il T. insisteva , facendo presente che doveva partecipare ad un matrimonio fuori città la domenica 1 luglio e che non sarebbe riuscito ad andare e tornare in giornata.

Nonostante i disagi organizzativi che ciò avrebbe comportato, l'azienda decideva, per venire incontro alle esigenze del lavoratore, di concedergli due giorni di ferie, il lunedì ed il martedì successivi al matrimonio per permettergli di partecipare alla cerimonia e di rientrare a casa con calma.

La comunicazione formale di diniego parziale, con l'autorizzazione alle ferie per i giorni 2 e 3 luglio, gli veniva consegnata dall'impiegata del cantiere D. C., che di fronte alle sue rimostranze gli faceva presente che purtroppo non era possibile fare diversamente, gli faceva notare che, come da circolare aziendale, non spettava a lei autorizzare le ferie – che dovevano essere concordate con la sede – e lo avvisava che, se si fosse comunque recato in ferie, sarebbe stato ritenuto assente ingiustificato. Specifico avviso in tal senso era contenuto anche nella comunicazione scritta, conforme al modello da sempre utilizzato in azienda.

Il sig. T. telefonava, allora, in sede per chiedere se fosse possibile modificare il provvedimento, parlando sia con la sig.ra F. che con l'altra impiegata, A. M., le quali ribadivano che, se la lettera gli concedeva solo i giorni 2 e 3, lui avrebbe dovuto attenersi a quanto scritto.

Successivamente capitava che il sig. T., passando in ufficio, chiedesse alla sig.ra C. se ci fossero novità per le sue ferie, ottenendo sempre risposta negativa.

Ciò nonostante, la settimana precedente a quella del 25.6.12 egli avvisava sia il suo superiore T. che la sig. ra C. che si sarebbe assentato comunque per ferie, ed essi gli rispondevano che non poteva in quanto le ferie non erano state autorizzate e che, se lo avesse fatto, sarebbe stato considerato assente ingiustificato.

Il 25.6.12, non vedendolo arrivare in cantiere, il sig. T. gli telefonava per verificare se si fosse messo in malattia, ed il ricorrente gli confermava di non essere malato, ma di essere andato in ferie, nonostante il diniego aziendale...”.

- - -

a 1)

L'eccezione non è fondata.

Consistendo l'addebito mosso nei confronti del ricorrente nell'assenza ingiustificata dal lavoro per cinque giorni (dal 25.6. al 29.6.2012 compresi), la contestazione, su cui viene fondato il licenziamento disciplinare intimato, concerne certamente la violazione di un dovere fondamentale scaturente a carico del prestatore dal contratto di lavoro, qual è l'obbligazione di svolgere la prestazione ivi dedotta.

Ne deriva, in virtù del consolidato orientamento della Suprema Corte (*ex multis* Cass. 17.7.2012, n. 12250; Cass. 29.5.2012, n. 8535; Cass. 18.9.2009, n. 20270; Cass. 14.9.2009, n.

19770;), la superfluità, ai fini dell'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato, della preventiva affissione del codice disciplinare.

a 2)

Alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte (*ex multis* Cass. 22.3.2011, n. 6499; Cass. 14.10.2009, n. 21795; Cass. 14.9.2009, n. 19770; Cass. 10.8.2007, n. 17604;), secondo cui è precluso al datore di lavoro far valere, a sostegno delle sue determinazioni disciplinari, circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell'infrazione disciplinare (cd. principio dell'immutabilità della contestazione), dovendosi garantire l'effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare di cui all'art. 7 St.Lav. assicura al lavoratore incolpato – ai fini della decisione della presente controversia occorre accertare se la richiesta, formulata dal ricorrente in data 14.3.2012, di fruire di ferie dal 25.6. al 6.7.2012, gli sia stata negata effettivamente negata (con la comunicazione del 23.3.2012 *sub* doc. 2 fasc.conv.).

Orbene:

I)

E' incontestato e comunque provato (deposizioni P. e C.) che in data 14.3.2012 il ricorrente ha presentato, nelle mani dell'addetta all'ufficio di S., C. D., una richiesta di fruire di ferie nel periodo “*dal 25.6. al 6.7.2012 compresi*” (doc. 6 fasc.ric.).

II)

Il ricorrente nega di aver mai ricevuto una risposta alla sua richiesta di ferie indicata sub I).

Di contro la società datrice afferma (pag. 5, righe 10 e segg.) che “*la comunicazione formale di diniego parziale, con l'autorizzazione alle ferie per i giorni 2 e 3 luglio, gli veniva consegnata dall'impiegata del cantiere D. C.*”; produce *sub* doc. 2 copia di tale comunicazione.

In proposito la teste C. ha dichiarato: “*Per quanto riguarda le richieste di ferie dei dipendenti, io provvedo alla loro compilazione secondo le indicazioni del dipendente. La lettera di risposta alla richiesta viene redatta presso la sede di M. dato che è là che viene presa la decisione circa le richieste di ferie. La lettera di risposta alla richiesta di ferie viene inviata dalla sede di M. all'ufficio di S. **via fax**. Agli addetti all'unità produttiva di S. la lettera proveniente da M. viene consegnata brevi manu al dipendente; **viene rilasciata una copia**. Presso l'ufficio di S. viene conservata la copia pervenuta via fax dalla sede di*

Marter. Al dipendente viene chiesto di apporre una firma per ricevuta sulla copia inviata via fax da M.... Preciso che al momento della consegna al dipendente viene chiesto di apporre la firma sotto la dicitura “per ricevuta”, la quale viene preventivamente scritta da me sulla copia che viene sottoscritta dal dipendente. Si tratta di una dicitura del tipo di quella apparente sul documento oggi esibito dal ricorrente che mi viene mostrato [costituito dalla lettera, datata 14.3.2012, di risposta dell’azienda alla richiesta di ferie formulata da P. D.]... ”.

Alla luce di queste circostanze appare evidente che il documento prodotto sub 2) dalla società datrice non può costituire copia della comunicazione assertamente consegnata dall’impiegata Casagrande al ricorrente;

infatti tale documento appare:

- 1) privo delle tipiche annotazioni apposte in automatico dal *fax* al momento della trasmissione, annotazioni che dovevano essere necessariamente presenti, atteso che l’impiegata C. ha riferito che al dipendente viene consegnata copia della risposta pervenuta via fax dalla sede di M. all’ufficio di S.;
- 2) privo della dicitura “per ricevuta” e della sottoscrizione del ricorrente, elementi che entrambi dovevano necessariamente essere presenti, atteso che l’impiegata C. ha riferito che al momento della consegna al dipendente viene chiesto di apporre sulla copia delle risposta pervenuta via fax dalla sede di M. la firma sotto la dicitura “per ricevuta”, che viene preventivamente da lei scritta e poi sottoscritta dal dipendente.

Di contro tutti questi elementi appaiono sulla copia della risposta alle richieste di ferie, consegnata sempre da C. al collega del ricorrente P., offerta in produzione dal ricorrente ed acquisita agli atti all’udienza del 18.10.2012 (fatta eccezione per la sottoscrizione del dipendente per ricevuta, il che è ovvio trattandosi della copia ricevuta dal lavoratore);

questa circostanza conferma l’inidoneità del documento prodotto sub 2) dalla società datrice a fungere da copia delle comunicazione assertamente consegnata dall’impiegata C. al ricorrente, specie considerando che, come ha riferito il teste P. e come peraltro emerge dall’identità di data, le richieste del ricorrente e quella di P. vennero formulate nello stesso giorno (14.3.2012) e, quindi, la risposta dell’azienda al ricorrente, se vi fosse effettivamente stata, avrebbe dovuto presentare le stesse caratteristiche grafiche di quella data a P.;

all'udienza del 6.11.2012 la società datrice, in ottemperanza all'ordine di esibizione emesso all'udienza del 18.10.2012, ha depositato la (presunta) copia della risposta data alla richiesta di ferie formulata dal P., ma si tratta di un documento non solo privo (al pari del documento prodotto dalla convenuta sub doc. 2) di quegli elementi che avrebbe dovuto presentare alla luce delle deposizioni di C. (annotazioni apposte dal fax e dicitura "per ricevuta" apposta dalle addette all'ufficio di S.), ma addirittura non genuino, attesa la palese diversità tra le sottoscrizioni apposte in calce ai due documenti ed al di sopra del timbro dell'azienda.

Inoltre la deposizione di Casagrande smentisce l'allegazione svolta nella lettera di licenziamento (*"La lettera è stata infatti consegnata a Sue mani... dall'impiegata amministrativa della sede di S."*) e, come si è già visto, ribadita nella memoria di costituzione - pag. 5, righe 10 e segg. (*"la comunicazione formale di diniego parziale, con l'autorizzazione alle ferie per i giorni 2 e 3 luglio, gli veniva consegnata dall'impiegata del cantiere D. C."*);

infatti la teste ha prospettato una terza ipotesi, diversa sia da quella sostenuta dal ricorrente (mancata consegna) sia da quella affermata dalla società datrice, affermando che: *"Io ho tentato di consegnare la lettera di risposta al ricorrente che riconosco nel doc. 2 di parte convenuta. Il ricorrente ha rifiutato di riceverla, dicendo che "non era d'accordo"; quindi mi sono rimaste le due copie, quella pervenuta via fax da M. e la copia che avevo fatto in previsione della consegna al ricorrente... In ufficio sono attualmente presenti sia la copia pervenuta via fax, sia la fotocopia da me fatta"*;

tuttavia *in parte qua* la deposizione di C. non appare attendibile sia perché, come già evidenziato, il documento prodotto sub doc. 2 non può costituire la copia della risposta alla richiesta di ferie formulata dal ricorrente pervenuta via fax presso l'ufficio di S. (e quindi l'unica che il teste, essendo addetto a quell'ufficio, poteva conoscere), sia perché la società datrice non ha prodotto i documenti che la teste ha affermato essere presenti presso lo stesso ufficio, la cui esistenza avrebbe potuto effettivamente confermare l'ipotesi della tentata consegna al ricorrente.

In definitiva manca la prova della circostanza dell'avvenuta consegna al ricorrente della comunicazione di rigetto della richiesta di ferie formulata il 14.3.2012, sulla quale viene fondato l'addebito disciplinare posto a fondamento del licenziamento e costituito

dall'assenza di cinque giorni per godere delle ferie la cui fruizione era stata espressamente negata.

III)

Rafforzano queste conclusioni le evidenti contraddizioni che caratterizzano le deposizioni degli addetti all'azienda della società convenuta.

La responsabile amministrativa presso la sede di M. ha dichiarato: *“Presso l'ufficio di Marter pervengono tutte le richieste di ferie di tutti i dipendenti. Io le prendo in esame. Ricordo la richiesta di ferie di cui al doc. 6 che mi viene esibita. E' stata inviata via fax la risposta negativa per l'intero periodo dato che vi era più di una persona in ferie presso l'unità di Gardolo in entrambe le settimane del periodo. Vi è, infatti, la regola che non può assentarsi nello stesso cantiere più di un autista per volta. T. ci telefonò dicendo che avrebbe chiesto a B. di scambiare l'intero periodo di ferie. Noi demmo il nostro nulla osta. Successivamente il ricorrente ci telefonò nuovamente; disse che aveva necessità di quel periodo dato che doveva partecipare ad un matrimonio. Io dissi al ricorrente che avrei potuto concedere il lunedì ed il martedì della seconda settimana. E' stata indetta una lettera in conformità. Il ricorrente, a fronte della mia proposta, ribadì che aveva necessità del periodo richiesto. Dal mio punto di vista la questione si chiuse lì”*;

in palese contrasto con quanto appena riferito la teste ha, infine, dichiarato: *“La lettera di risposta alla richiesta di ferie è una soltanto”*;

appare evidente che la teste, pur essendo il responsabile amministrativo della società, ha avuto gravi difficoltà a descrivere i tratti di una vicenda che per ragioni sia soggettive (alla luce del ruolo da lei svolto), sia oggettive (stante la severità della sanzione irrogata) doveva conoscere approfonditamente; la sola spiegazione sta nell' inveridicità delle circostanze da lei riferite secondo la massima di esperienza per cui la verità è unica, mentre le menzogne possono essere molteplici.

Le dichiarazioni del responsabile amministrativo, oltre che intrinsecamente contraddittorie, non concordano con quelle rese dall'addetta all'ufficio di S. di G. C.: *“Ricordo di aver redatto la richiesta di ferie del ricorrente; riconosco la stessa nel doc. 6 di parte ricorrente che mi viene esibito. Ho provveduto ad inviare dette richiesta alla sede di M.; mi è stata quindi inviata via fax la lettera di risposta che fu negativa, fatta eccezione per due giorni il 2 e 3 luglio. La prima settimana è stata negata dato che erano già state concesse le ferie ad*

un altro dipendente, tale B., e secondo il regolamento aziendale può godere di ferie solo un autista per volta in ciascun cantiere. Nella seconda settimana non vi erano altri autisti in ferie; non so dire perché siano stati concessi due giorni di ferie in quella settimana”;

oltre alla divergenza in ordine al numero delle risposte date al ricorrente, la deposizione di Casagrande si differenzia da quella di Ferretti anche in ordine alla ragione per cui la ricorrente non sarebbero state autorizzate le ferie: secondo la prima l' "ostacolo" B. riguardava solo la prima settimana, secondo la seconda entrambe le settimane.

In realtà emerge dalla deposizione del teste B. (il quale ha dichiarato: *“Gli autisti vengono assegnati alle tre unità produttive attive, G., M. e M.. Ad inizio giornata l'autista ritira il veicolo ha affidatogli presso l'unità produttiva cui è assegnato. Nella stessa unità lo deve riportare a fine giornata. **Conosco l'autista B.. Da sempre è assegnato all'unità produttiva di M.**”*) che la pregressa autorizzazione già rilasciata a B. non era di alcun ostacolo alla fruizione delle ferie da parte del ricorrente per la semplice ragione che i due lavoratori erano assegnati a cantieri diversi (i, ricorrente a S., B. a M.);

quindi del tutto pretestuoso fu l'iniziale rifiuto della datrice a concedere il periodo di ferie richiesto dal ricorrente.

Del tutto inattendibili appaiono le dichiarazioni dell'impiegata addetta all'ufficio di M. M. A., la quale, in radicale contrasto con quanto dichiarato dal superiore gerarchico Ferretti e dalla collega C. ha affermato che *“il regolamento emanato dall'azienda prevede che nello stesso periodo possa essere assente per ferie un solo autista nell'intera azienda, a prescindere a quale cantiere è addetto”;*

appare evidente che la deposizione di M., la quale è stata sentita nell'udienza successiva (4.12.2012) a quella (6.11.2012) in cui sono state escusse Ferretti e Casagrande, era volta a tentare di comporre gli insanabili contrasti, insorti nell'udienza precedente ed appena evidenziati, tra le deposizioni di F. e C. da un lato, e di B., dall'altro.

L'inattendibilità del teste M. è confermata dall'illogicità della sua deposizione:

in un primo momento si descrive come l'impiegata incaricata alla gestione delle ferie: *“Ricordo di aver ricevuto il fax concernente la richiesta di ferie di data 14.3.2012 presentata dal ricorrente... Ho verificato la compatibilità di tale richiesta con le richieste già presentati da altri autisti. A tal fine predispongo una tabella...”;*

successivamente dichiara di aver devoluto la questione della ferie del ricorrente al superiore Ferretti: *“Io ho telefonato al ricorrente comunicandogli che la sua richiesta di ferie non poteva essere accolta; gli suggerii di provare a chiedere i colleghi la possibilità di uno scambio; infatti gli dissi i nomi dei colleghi. Il ricorrente mi disse che aveva necessità di quelle ferie per partecipare al matrimonio ed a quel punto gli passai al telefono la Ferretti. Non so quale sia stato l'esito della telefonata tra Ferretti ed il ricorrente...”*;

infine afferma di aver ripreso in mano la questione (pur non sapendo cosa si fossero detti il ricorrente ed il superiore F.), dichiarando di aver *“redatto la lettera di rigetto delle ferie con la concessione di due giorni della seconda settimana per consentire al ricorrente di partecipare ad un matrimonio”*.

Anche in questo caso le contraddizioni intrinseche ed estrinseche sono talmente numerose da escludere che il teste abbia riferito la verità.

IV)

In memoria di costituzione la società datrice afferma che in ogni caso il ricorrente si è assentato dal lavoro dal 25.6. al 29.6.2012 per fruire di ferie senza essere espressamente autorizzato.

Anche prescindendo dal rilievo che tale condotta risulta diversa da quella contestata (costituita dall'addebito di aver fruito delle ferie in violazione dell'espresso diniego del datore), su di essa è lecito nutrire qualche dubbio alla luce della deposizione del teste T., addetto all'organizzazione dei viaggi degli autisti, il quale ha dichiarato: *“Ricordo che verso la fine di giugno chiamai al telefono il ricorrente per affidargli un lavoro da svolgersi nei giorni successivi. **Sapevo infatti che in quel momento era in ferie.** Il ricorrente mi rispose che sarebbe stata in ferie anche nei giorni successivi. Io telefonai all'ufficio di M. dove mi venne risposto che **nei giorni successivi il ricorrente sarebbe dovuto rientrare al lavoro dato che aveva terminato le ferie**”*;

se ne evince che all'epoca in cui il ricorrente era, secondo il tenore della contestazione, assente ingiustificato, la struttura amministrativa della società datrice lo considerava in ferie;

assumono, quindi, verosimiglianza le allegazioni svolte dal ricorrente secondo cui *“i giorni immediatamente antecedenti il periodo di assenza, come nella normalità, T. comunicava,*

altresì, la sua partenza sia ai colleghi (P., C. e B.) che alla funzionaria amministrativa dei cantieri di S. (C.) e nessuno obiettava alcunché”;

può aggiungersi che i testi T. e C. hanno smentito l' allegazione di parte convenuta secondo cui *“la settimana precedente a quella del 25.6.12 egli avvisava sia il suo superiore T. che la sig. ra C. che si sarebbe assentato comunque per ferie, ed essi gli rispondevano che non poteva in quanto le ferie non erano state autorizzate e che, se lo avesse fatto, sarebbe stato considerato assente ingiustificato”.*

* * *

In definitiva nel caso in esame non ricorrono gli estremi della giusta causa per insussistenza del fatto contestato

Quindi, ai sensi dell'art. 18 co.4 St.Lav. (come novellato dall'art. 1 co. 42 L. 28.6.2012, n. 92), deve essere ordinata la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro occupato al momento della cessazione del rapporto (unità produttiva ubicata in S.).

Inoltre la società datrice va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione; tale somma va maggiorata ex art.429 co.3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U. 29.1.2001, n.38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzione dell'art. 22 co.36 L.23.12.1994, n.724 ad opera di Corte Cost.2.11.2000, n.459;).

Infine la società datrice va condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione.

Le spese seguono la soccombenza principale.

P.Q.M.

visto l'art. 1 co 49 L. 28.6.2012, n. 91

1. Accerta il difetto della giusta causa addotta dalla società C. A. s.r.l. quale presupposto giustificativo del licenziamento intimato a T. A. in data 31.7.2012.

2. *Ordina alla società C. A. s.r.l. di reintegrare il ricorrente T. A. nel posto di lavoro occupato al momento della cessazione del rapporto (unità produttiva ubicata in S.).*
3. *Condanna la società C. A. s.r.l. a corrispondere, in favore di T. A., un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalle date di maturazione delle singole mensilità fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulle somme così rivalutate e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.*
4. *Condanna la società C. A. s.r.l. a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione.*
5. *Condanna C. A. s.r.l. alla rifusione, in favore di T. A., delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 2.500,00, oltre ad I.V.A. e C.N.P.A.*

Trento, 29 gennaio 2013

IL GIUDICE

(Flaim)